



2019

FAQ a cura di ANCI Emilia Romagna sulla tariffazione puntuale

Versione 1.2

Data: 08/01/2019

FAQ a cura di ANCI Emilia Romagna sulla tariffazione puntuale

Versione 1.2
Data: 08/01/2019

Indice delle FAQ

FAQ generali	3
Che cos' è la tariffa puntuale ?	3
Come si colloca la "tariffa puntuale" all'interno del pacchetto europeo sull'economia circolare ?.....	3
Quali sono i principi guida alla base dei sistemi di tariffazione puntuale ?	3
La tariffa puntuale è l'unico modo di dare attuazione al principio comunitario "chi inquina paga" ?	3
A quali utenze si applicano i sistemi di tariffazione puntuale ?	4
Quali sono i benefici della tariffazione puntuale ?.....	4
Che differenza c'è tra TARI tributo e TARI corrispettivo ?.....	4
La tariffa puntuale è possibile solo con la raccolta "porta a porta" ?	4
FAQ sulla tariffazione puntuale nel contesto Regionale (Emilia Romagna)	4
Qual è il ruolo della tariffa puntuale ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle politiche regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ?	4
E' obbligatorio il passaggio a tariffa puntuale ?	5
Ai fini dell'obbligo di implementazione di sistemi di tariffazione puntuale su tutto il territorio regionale previsto dall'art. 5, comma 8 della LR 16/2015 viene posta una discriminante tra "Tariffa puntuale tributo" e "Tariffa puntuale corrispettiva" ?.....	5
Come avviene la ripartizione dei costi del servizio tra i diversi comuni all'interno di un bacino di affidamento ?	5
FAQ sui sistemi di misurazione puntuale di cui al DM 20 aprile 2017.....	5
E' obbligatoria l'applicazione del regolamento ministeriale sulla tariffa puntuale di cui al DM 20 aprile 2017 nel caso della TARI tributo puntuale?	5
I comuni che hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa prima dell'entrata in vigore del DM 20 aprile 2017 come devono comportarsi?	5
Quali frazioni devono essere misurate?	5

Quali sono i requisiti per la misurazione?	5
Come avviene la misurazione della quantità di rifiuto prodotto ?.....	6
Quali sono le modalità di misurazione della quantità di rifiuto conferito?	6
Come avviene l'identificazione dell'utente conferente ?.....	6
Quali sono gli strumenti più diffusi nell'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale?	6
Nel caso di misurazione del volume dei rifiuti conferiti come si converte il volume in peso?	7
E' ammessa la misurazione aggregata di più utenze ?	7
Come avviene la determinazione dei conferimenti nel caso di più utenze aggregate domestiche?	7
Come avviene la determinazione dei conferimenti nel caso di più utenze aggregate non domestiche?	8
Il Comune è obbligato ad adottare criteri di ripartizione dei costi del servizio commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza e/o al numero dei servizi messi a disposizione ?	8
La parte variabile della tariffa deve avere solo componenti misurate ?	8
Le frazioni avviate al riciclaggio da parte degli utenti del servizio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi?	8
FAQ su Regolamento e modello tariffario	9
Che cos'è il Regolamento tipo ?	9
E' legittima la previsione dei conferimenti minimi nella parte variabile della tariffa ?	9
Ci sono vincoli alla determinazione degli svuotamenti minimi?	9
E' obbligatoria l'adozione dei criteri di cui al DPR n. 158/99 nella tariffa corrispettiva?.....	9
La Tarip di cui al comma 668 della legge 147/2014 è soggetta ad IVA?	9
Gli inesigibili Tari/Tarip possono essere inseriti nel PEF della Tarip?.....	9
Chi riscuote la TARIP?	10
Chi è il soggetto titolato all'approvazione del regolamento sulla tariffa corrispettiva?	10
Chi è il soggetto titolato all'approvazione del regolamento su tributo puntuale ?	10
Chi è il soggetto titolato all'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti in regime di corrispettivo ?	10
Chi è il soggetto titolato all'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti in regime di tributo puntuale ?	10

FAQ generali

Che cos' è la tariffa puntuale ?

La tariffa puntuale è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti parzialmente correlato al quantitativo di rifiuti effettivamente conferiti (o ritirati) dalle singole utenze. La sua applicazione presuppone pertanto la predisposizione di un sistema di misurazione dei rifiuti conferiti dalle singole utenze del servizio.

Come si colloca la “tariffa puntuale” all’interno del Pacchetto Europeo sull’economia circolare ?

L’adozione di sistemi di tariffazione puntuale è espressamente riconosciuto come strumento economico per promuovere l’economia circolare (cfr. nuovo Allegato IVbis alla Direttiva Europea su rifiuti approvato nell’ambito dei lavori sul Pacchetto Europeo sull’Economia circolare).

Quali sono i principi guida alla base dei sistemi di tariffazione puntuale ?

I Sistemi di tariffazione puntuale (pay as you throw - PAYT) si fondano sull’applicazione del principio “chi inquina paga” di derivazione europea.

Art. 174 comma 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea

La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “**chi inquina paga**”.

Art.14 della Direttiva 2008/98/CE (in materia di costi)

1. Secondo il principio “**chi inquina paga**”, i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

La tariffa puntuale è l’unico modo di dare attuazione al principio comunitario “chi inquina paga” ?

No. La Corte di Giustizia Europea con la sentenza 30 marzo 2017, C-335/16 ha ribadito (si veda anche la sentenza 16 luglio 2009, C-254/08) che non esiste alcuna normativa che imponga agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo del servizio di smaltimento, sicché questo potrà essere effettuato “*indifferentemente, mediante una tassa, un contributo o qualsiasi altra modalità*”. E non è neanche necessario misurare puntualmente la quantità, essendo sufficiente anche il criterio del volume, ed è anche possibile attribuire all’utente l’addebito di un contributo a copertura dei costi di investimenti, purché non vi sia sproporzione tra quanto richiesto ed i volumi di rifiuti conferiti, sproporzione che deve essere verificata, ad esempio, considerando il tipo di immobili occupati, la loro superficie e la loro destinazione.”

A quali utenze si applicano i sistemi di tariffazione puntuale ?

I sistemi di tariffazione puntuale si applicano tanto alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani.

Quali sono i benefici della tariffazione puntuale ?

Dall'analisi della letteratura sull'applicazione della tariffa puntuale in Italia e in Europa emerge che i principali benefici derivanti dall'applicazione di sistemi PAYT sono riconducibili ai seguenti elementi:

- riduzione dei rifiuti urbani residui da avviare a smaltimento;
- aumento della %le di rifiuti raccolti in maniera differenziata;
- riduzione della produzione complessiva dei rifiuti;
- riduzione a regime dei costi complessivi del servizio;

Che differenza c'è tra TARI tributo e TARI corrispettivo ?

La principale differenza sta nella natura (rispettivamente tributaria e patrimoniale) del prelievo nulla avendo a che fare con le modalità di implementazione del sistema di misurazione puntuale.

Entrambi i prelievi si basano sullo stesso modello di raccolta, ovvero quello con misurazione.

TARI Tributo	TARI Corrispettivo
Regime entrate tributarie	Regime entrate patrimoniali
Fuori campo IVA	In campo IVA
Giurisdizione tributaria	Giurisdizione ordinaria

La tariffa puntuale è possibile solo con la raccolta "porta a porta" ?

NO. I sistemi di tariffazione puntuale possono essere implementati anche con la raccolta stradale, utilizzando contenitori che consentono la misurazione del rifiuto conferito (in peso o, più spesso in volume) e il riconoscimento dell'utenza conferente (es. calotte con card). L'importante è quindi misurare la quantità/volume di rifiuto conferito da un utente.

FAQ sulla tariffazione puntuale nel contesto Regionale (Emilia Romagna)

Qual è il ruolo della tariffa puntuale ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle politiche regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ?

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato con Deliberazione di Assemblea legislativa n. 67/2016, prevede specifici obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, di riciclaggio di materia e di raccolta differenziata, e individua nell'introduzione della tariffazione puntuale su tutto il territorio regionale lo strumento cardine per raggiungere gli obiettivi previsti dalle politiche regionali attribuendo a tale misura un contributo pari a circa il 70% dell'obiettivo complessivo di riduzione dei rifiuti. La legge regionale 16/2015, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, individua la misurazione puntuale quale strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.

E' obbligatorio il passaggio a tariffa puntuale ?

SI. L'art. 5, comma 8 della legge regionale 16/2015 prevede che i sistemi di tariffazione puntuale siano implementati **in tutti i Comuni** della Regione Emilia-Romagna **entro il 31 dicembre 2020.**

Ai fini dell' obbligo di implementazione di sistemi di tariffazione puntuale su tutto il territorio regionale previsto dall'art. 5, comma 8 della LR 16/2015 viene posta una discriminante tra "Tariffa puntuale tributo" e "Tariffa puntuale corrispettiva" ?

NO. L'obbligo regionale è ottemperato anche nel caso di passaggio a Tari tributo puntuale.

Come avviene la ripartizione dei costi del servizio tra i diversi comuni all'interno di un bacino di affidamento ?

La competenza ai fini della ripartizione dei costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tra i Comuni che fanno parte dello stesso bacino di affidamento spetta ai Consigli locali di ATERSIR.

FAQ sui sistemi di misurazione puntuale di cui al DM 20 aprile 2017

E' obbligatoria l'applicazione del regolamento ministeriale sulla tariffa puntuale di cui al DM 20 aprile 2017 nel caso della TARI tributo puntuale?

NO. Il regolamento va applicato (obbligatoriamente - art. 1 comma 668, Legge 144/2013) alla tariffa corrispettivo e può essere applicato (facoltativo) anche alla TARI tributo puntuale.

I comuni che hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa prima dell'entrata in vigore del DM 20 aprile 2017 come devono comportarsi?

I comuni che hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa prima dell'entrata in vigore del DM 20 aprile 2017 devono adeguare, se necessario, le proprie disposizioni regolamentari al D.M. entro il **6 giugno 2019.** (cfr. art. 10 - Norme transitorie)

Quali frazioni devono essere misurate?

La misurazione puntuale deve prevedere **almeno** la misurazione della frazione del rifiuto urbano residuo (RUR). Fermo restando la possibilità di misurare anche altre frazioni di rifiuto, ivi compresi i conferimenti presso i centri di raccolta comunali.

(cfr. art. 4)

Quali sono i requisiti per la misurazione?

I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:

- identificare univocamente l'utenza per la quale l'utente effettua i conferimenti;
- registrare il numero di conferimenti effettuati da ciascun utente, con registrazione di giorno e orario del prelievo e luogo del prelievo;

- misurare la quantità di rifiuti (indifferenziati) conferiti.
(cfr. art. 5)

Come avviene la misurazione della quantità di rifiuto prodotto ?

La misurazione della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza può avvenire mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o, più comunemente, mediante sistemi di pesatura indiretta che prevedono la rilevazione del volume conferiti o ritirati (sacchi) commutati in peso attraverso un coefficiente di peso specifico definito annualmente dal Comune, o dall'ente che determina le tariffe.

In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per frazione di rifiuto, la quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza è individuata mediante sommatoria dei quantitativi derivanti dalle singole modalità di misurazione.

Nel caso di utenze aggregate il riparto tra le singole utenze può avvenire utilizzando i coefficienti di cui all'Allegato 1 del DPR 158/99.

(cfr. art. 6)

Quali sono le modalità di misurazione della quantità di rifiuto conferito?

La misurazione della quantità di rifiuto conferito può essere:

- a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
- d) effettuata presso un centro di raccolta.

cfr. (art. 6)

Come avviene l'identificazione dell'utente conferente ?

I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti. L'identificazione della produzione dell'utenza può avvenire mediante:

- dispositivi elettronici di controllo dell'apertura dei contenitori stradali;
- attrezzature installate nei centri di raccolta comunali;
- dispositivi elettronici di lettura del codice univoco dei contenitori consegnati all'utenza;
- registrazione dei sacchi consegnati o ritirati all'utenza.

(cfr. art. 5 e 6)

Quali sono gli strumenti attualmente più diffusi nell'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale ?

Gli strumenti attualmente più diffusi nell'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale sono i seguenti:

- **Sacchetti contrassegnati da etichette dotati di codice a barre**

Ad ogni utenza viene associato un identificativo con codice a barre che viene apposto su sacchetti specifici distinti per frazione merceologica. La lettura del *barcode* adesivo avviene tramite

dispositivi portatili utilizzati dagli operatori della raccolta nel momento del ritiro (nel caso di raccolte porta a porta) o dello svuotamento/scarico nel caso di raccolte stradali.

- **Sacchetti di volume standardizzato**

La singola utenza al momento dell'acquisto dei sacchetti paga un importo prefissato relativo al servizio connesso al conferimento del volume del sacchetto stesso.

- **Identificazione tramite *transponder* del numero di svuotamenti**

La registrazione dei dati identificativi avviene attraverso la lettura del *transponder* da parte dell'antenna di cui è dotato l'automezzo di raccolta o da parte dell'operatore con sistemi di lettura portatili. Il sistema prevede una tariffazione della parte variabile della tariffa basata sul numero di svuotamenti e sul volume del contenitore. In questo caso la tariffazione puntuale prevede l'identificazione diretta del contenitore che può essere assegnato a una singola utenza o a un gruppo di utenti.

- **Sistemi di identificazione e autorizzazione dell'utente per il conferimento di un volume predeterminato di rifiuti**

Il servizio prevede in questo caso l'installazione di calotte di volume fisso su *press-container*, cassonetti o isole interrate ad accesso condizionato tramite identificazione dell'utente con *badge* magnetici o chiavette.

- **Sistemi di identificazione presso i centri di raccolta o presso gli impianti di recupero**

È previsto un sistema di sconto basato sui quantitativi riciclabili conferiti presso tali strutture per incentivarne la frequentazione e l'utilizzo.

Nel caso di misurazione del volume dei rifiuti conferiti come si converte il volume in peso?

L'art. 6 del DM 20 aprile 2017 dispone nel merito quanto segue:

- comma 5. Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.
- comma 6. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

E' ammessa la misurazione aggregata di più utenze ?

SI. La misurazione aggregata per singole utenze è ammessa se tecnicamente non fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze (cfr. art.7)

Come avviene la determinazione dei conferimenti nel caso di più utenze aggregate domestiche?

Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del

numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. (cfr. art. 7, comma 1). In alternativa (cfr. art. 7, comma 2), il riparto tra le singole utenze può avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche», di cui all'allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158. L'uso dei parametri di cui al l'art. 7 comma 2 è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.
(cfr. art. 7, comma 3)

Come avviene la determinazione dei conferimenti nel caso di più utenze aggregate non domestiche?

Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve sempre essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche. (cfr art.8, comma 1). In alternativa, il comune utilizza i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, «Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche», di cui all'allegato 1 del DPR 158/99, ovvero coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento.
(cfr. art.8, comma 2)

Il Comune è obbligato ad adottare criteri di ripartizione dei costi del servizio commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza e/o al numero dei servizi messi a disposizione ?

NO. Nella fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune **può (non deve)** adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché' al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, **anche quando questa non li utilizzi.**
(cfr. art. 9 comma 1)

La parte variabile della tariffa deve avere solo componenti misurate ?

NO. La parte variabile può avere anche componenti calcolate e non misurate.

Le frazioni avviate al riciclaggio da parte degli utenti del servizio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi?

SI. L'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro dei rifiuti da avviare a riciclaggio deve essere identificata o, in alternativa, può essere registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, delle frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio (cfr. art.9, comma 2). Rimane inteso che la misurazione del quantitative di rifiuti oggetto di RD non è obbligatoria (cfr. art.4)

FAQ su Regolamento e modello tariffario

Che cos'è il Regolamento tipo ?

Il Regolamento Tipo è un prototipo di Regolamento che intende fornire uno strumento di immediata applicazione per i Comuni che nei prossimi mesi intendono implementare sistemi di tariffazione puntuale. Una prima bozza di Regolamento Tipo, relativo alla tariffa corrispettiva, è stato elaborato nell'ambito del Comitato Guida previsto dal Protocollo di intesa di cui alla DGR 1159 del 02.08.2017 tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI-ER a partire dalle esperienze già in atto nel territorio regionale di tariffa rifiuti corrispettiva. La Bozza di regolamento è stata posta in consultazione dal 20 marzo 2018 al 16 aprile 2018 al fine di raccogliere pareri e osservazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti.

E' legittima la previsione dei conferimenti minimi nella determinazione della parte variabile della tariffa ?

SI. Il DM 20 aprile 2017 consente tale modalità.

Ci sono vincoli alla determinazione degli svuotamenti minimi?

NO. Il DM 20 aprile 2017 nulla dice nel merito. Tuttavia secondo la Corte di Giustizia Europea il principio comunitario "chi inquina paga" è rispettato allorquando vi sia una certa «proporzione» tra quanto preteso dall'utente ed il volume dei rifiuti conferiti. Quindi l'addebito degli svuotamenti minimi deve avere una stretta correlazioni con i rifiuti presuntivamente producibili dall'utenza.

E' obbligatoria l'adozione dei criteri di cui al DPR n. 158/99 nella tariffa corrispettiva?

NO. Ai sensi dell'art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013, l'adozione dei criteri di cui al DPR n. 158/99 è meramente facoltativa. Il comune nella commisurazione della tariffa **può (non deve)** tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158 del 1999.

La Tarip di cui al comma 668 della legge 147/2014 è soggetta ad IVA?

L'iva è normalmente applicata da tutti i gestori che riscuotono la TARIP. Parte della dottrina comunque dubita della natura patrimoniale della Tarip, ritenendo che questa sia identica alla Tia e che quindi vada considerata come un tributo. Permane pertanto l'incertezza, che sarà risolta dalla giurisprudenza futura. Per tale motivo nel Regolamento Tipo, si suggerisce di specificare esclusivamente che *"Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge"*.

Gli inesigibili Tari/Tarip possono essere inseriti nel PEF della Tarip?

NO. Secondo la risposta fornita da ATERSIR alla richiesta di parere dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (*Richiesta di parere in merito all'imputabilità nel PEF TARI corrispettivo delle quote inesigibili o delle maggiori entrate relative alla TARI tributo*), solo i mancati ricavi da riscossione TIA1, TIA2 e TARES risultati inesigibili ai sensi della deliberazione n. 72/2017 potranno trovare compensazione nei PEF annuali relativi al singolo Comune a seguito di certificazione da parte dell'Amministrazione comunale di riferimento. Non risultano invece incluse tra le componenti di costo del servizio SGRU le quote di mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili per la mancata riscossione della TARI (tributo o corrispettivo) in quanto le stesse

non sono previste dal comma 654-bis dell'art. 1 della L 147/2013 che recita: «Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).»

<http://bit.ly/inesigibili>

Chi riscuote la TARIP?

Nel caso del tributo puntuale la riscossione della TARIP è a carico del Comune che può decidere se affidare o meno tale attività al soggetto gestore. Nel caso della tariffa corrispettiva è il soggetto gestore che applica e riscuote la Tariffa ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 quale concessionario del servizio. La qualifica del gestore come concessionario ex lege autorizza lo stesso anche all'applicazione delle sanzioni.

Chi è il soggetto titolato all'approvazione del regolamento sulla tariffa corrispettiva?

Il quadro normativo non è chiaro a causa delle incertezze circa la natura del prelievo.

- Se la Tarip è un corrispettivo assoggettato ad Iva, quindi entrata di natura patrimoniale, la competenza è della Giunta Comunale;
- Se la Tarip è un tributo, allora la competenza è del Consiglio Comunale

Nell'incertezza circa la natura della Tarip si ritiene opportuno fare due autonome approvazioni.

Chi è il soggetto titolato all'approvazione del regolamento su tributo puntuale ?

Nel caso del tributo puntuale il soggetto titolato all'approvazione del regolamento è il Comune.

Chi è il soggetto titolato all'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti in regime di corrispettivo ?

Stante l'attuale incertezza normativa nonché l'incertezza sulla natura della TARIP, si ritiene opportuna la doppia approvazione delle tariffe del servizio rifiuti in regime di corrispettivo da parte del Comune e di ATERSIR.

Chi è il soggetto titolato all'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti in regime di tributo puntuale ?

L'approvazione delle tariffe in caso di tributo puntuale è di competenza del Comune.